

1.5.2. Marcature ed istruzioni per l'utenza.

Nell'allegato 4 sono riportati i fac-simili dei marchi di omologazione apposti sulle cinture o sistemi di trattenuta di tipo omologato destinati all'uso sui veicoli della categoria M1.

Oltre a ciò si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che una cintura di sicurezza deve essere commercializzata completa di un foglio di istruzioni redatto in conformità all'allegato X al decreto ministeriale 28 dicembre 1982 (ovvero all'equivalente allegato IX al regolamento ECE 16) che è riprodotto nell'allegato 5 alla presente circolare; in tale istruzione deve essere menzionato il tipo o i tipi di veicolo nei quali la cintura è utilizzabile.

2. PRESCRIZIONI D'USO.

2.1. Le norme che disciplinano l'uso delle cinture sono compendiate nella tabella che segue:

ENTRATA IN VIGORE DA (*)	Obbligo di indossare le cinture per	Sanzioni	Esenzioni
26 ottobre 1989 (18 mesi dall'entrata in vigore della legge)	Conducente e passeggeri dei posti anteriori dei veicoli M1	Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni sulla utilizzazione delle cinture di sicurezza Per ogni violazione è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000	Il Ministro della sanità di concerto, con il Ministro dei trasporti e dell'interno, stabilisce, con propri decreti i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza
26 aprile 1990 (2 anni dall'entrata in vigore della legge)	Passeggeri dei posti posteriori dei veicoli M1 muniti di cinture posteriori		

(*) Legge n. 111 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988. Entrata in vigore della legge: 26 aprile 1988. (15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

a commento della quale si ritiene utile precisare che sono soggetti all'obbligo dell'uso delle cinture i passeggeri di età superiore ai 10 anni.

2.2. Per quanto attiene alle esenzioni, si farà seguito alla presente circolare allorché il Ministro della sanità con il concerto del Ministro dei trasporti e dell'interno avrà emanato i decreti previsti al comma 8 dell'art. 23 della legge n. 111.

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO 1

TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE RILASCIATE PER GLI AUTOVEICOLI

Ultimo numero di targa rilasciato il 31 dicembre 1977		Ultimo numero di targa rilasciato il 24 aprile 1988	
Agrigento	138938	Agrigento	288148
Alessandria	355033	Alessandria	598999
Ancona	257806	Ancona	461559
Aosta	088485	Aosta	166283
Ascoli Piceno	191121	Ascoli Piceno	354637
L'Aquila	127054	L'Aquila	239678
Arezzo	197062	Arezzo	363645
Asti	159026	Asti	276189
Avellino	136258	Avellino	296724
Bari	502276	Bari	998282
Bergamo	476008	Bergamo	898477
Belluno	122227	Belluno	223838
Benevento	098913	Benevento	203173
Bologna	723260	Bologna	D39541
Brindisi	151140	Brindisi	291872
Brescia	575979	Brescia	A55241
Bolzano	249958	Bolzano	455031
Cagliari	312813	Cagliari	561272
Campobasso	095685	Campobasso	180295
Caserta	263057	Caserta	558037
Chieti	154188	Chieti	299535
Caltanissetta	089177	Caltanissetta	183163